

AGGIORNAMENTO DELL'INTESA PER LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PTCP DI REGGIO EMILIA RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PAI DEL BACINO DEL FIUME PO STIPULATA IL 15/06/2010.

Le modalità con le quali si è proceduto a modificare gli elaborati “P6 Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli elaborati da consolidare e trasferire” e “P7 Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP)” (ridenominata “P7 Reticolo Naturale Principale e Secondario - Carta di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)”, oltre che a introdurre il nuovo elaborato “P7 bis Reticolo secondario di pianura - Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)”, rappresentano il risultato dall'applicazione di quanto disposto dagli artt. 57 e 58 delle Norme di Attuazione introdotte dalla Variante PAI-PGRA, i cui contenuti sono di seguito schematicamente riportati.

Gli elaborati cartografici rappresentati nelle Mappe PGRA, che integrano il quadro conoscitivo del PAI, contengono (cfr. art. 57 Variante PAI-PGRA):

- la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (P1 aree interessate da alluvione rara; P2 aree interessate da alluvione poco frequente; P3 aree interessate da alluvione frequente);
- il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle suddette aree allagabili distinto in 4 classi (R1 rischio moderato o nullo; R2 rischio medio; R3 rischio elevato; R4 rischio molto elevato).

Le aree allagabili riguardano, per quanto concerne il territorio provinciale, i seguenti ambiti territoriali:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP).

Gli elaborati cartografici contenenti le aree allagabili nei suddetti ambiti costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI e, nella presente procedura, costituiscono

altresì quadro di riferimento per l'aggiornamento dell'Intesa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 della Variante PAI-PGRA spetta alle Regioni emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Variante PAI-PGRA, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle assunte ai sensi delle norme del PAI già vigenti. Nelle more dell'approvazione di tali disposizioni integrative la Regione ha anticipato con la DGR n.1300 del 01/08/2016, le *Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA* relativamente ai seguenti ambiti:

Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A (fascia di deflusso della piena) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B (fascia di esondazione) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1) alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C (area di inondazione per piena catastrofica) dalle norme del PAI.

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3) alle limitazioni e prescrizioni previste per le aree Ee (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata) e Ca (aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2) alle limitazioni e prescrizioni previste per le aree Eb (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata) e Cp (aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte) dalle norme del PAI;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1) alle limitazioni e prescrizioni previste per le aree Em (aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata) e Cn (aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di

difesa) dalle norme del PAI.

Reticolo secondario di pianura (RSP)

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (P3), poco frequenti (P2) e rare (P1) spetta alla Regione e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti.

Si è provveduto a modificare, nella tav. P7, le fasce fluviali A, B e C del *RP*, adattandone l'andamento alla ridefinizione delle aree allagabili operata nel PGRA.

Tale modifica ha riguardato, in questa fase, anche i tratti del t. Tresinaro e del f. Secchia nella zona di Rubiera, sebbene siano oggetto del gruppo di lavoro interistituzionale istituito da Regione e Autorità di bacino con specifica Convenzione (DGR n. 747/2017 e sottoscritta dall'Autorità il 1/06/2017 e dalla Regione il 12/06/2017), gruppo di lavoro che sta ultimando l'aggiornamento delle analisi di pericolosità e rischio del T. Tresinaro e dell'area sud-est del capoluogo di Rubiera. Il Gruppo di lavoro tecnico (ex art. 7 dell'Intesa), dopo attente valutazioni, ha introdotto una modifica della Tav. P7 riguardante la perimetrazione della fascia B nella regione retrostante le fasce "B di progetto" lungo il T. Tresinaro. Il nuovo limite, definito coerentemente a quanto disposto dalla DGR n.1300 ed ispirato al principio di precauzione, è dato dall'involuppo dei limiti delle fasce B del PTCP 2010 e della P2 del PGRA ed è stato recepito recepito nella presente variante, allo scopo di garantire il maggior livello di tutela e una corretta applicazione delle disposizioni normative del PTCP-PAI, nelle more del recepimento degli esiti dello specifico studio in corso.

Si è, inoltre, ritenuto utile riportare nella tav. P7 anche le delimitazioni aggiornate delle aree Ee, Eb e Em del *RSCM* e della Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP), al fine di riunire in un unico elaborato progettuale gli ambiti sottoposti a vincoli e limitazioni attinenti il rischio idraulico.

Per quanto concerne gli adeguamenti normativi, mentre non è stato necessario aggiornare i disposti relativi al *RP*, è stato modificato l'art. 58 "Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico", non solo per introdurre il nuovo riferimento alla tavola riportante le aree

allagabili del *RSCM*, ma anche per risolvere una incongruenza normativa evidenziatasi dall'applicazione delle norme. Infatti la scelta - che si conferma - di subordinare l'eventuale interessamento da previsioni urbanistiche o edilizie di aree esterne alle fasce fluviali, ma ricadenti in "zone potenzialmente caratterizzate da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio" (cfr. terrazzi fluviali) all'esito di approfondite verifiche, ha condotto a situazioni nelle quali aree esterne alla Fascia C sono potenzialmente sottoposte a maggiori condizionamenti rispetto ad aree più vicine al corso d'acqua ricadenti tra la Fascia B e la Fascia C. Per tale motivo si è modificato l'art. 58, comma 2 specificando che:

- in caso di sovrapposizione delle delimitazioni delle fasce fluviali con quelle relative a zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico tali cautele si applicano a tutte le zone esterne alle sole Fasce A e B (rappresentate con apposita simbologia nella tav. P7 come "Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle Fasce A e B");
- quanto previsto trova applicazione nelle zone intravallive del territorio collinare e montano, escludendo così i tratti fluviali di alta pianura, in corrispondenza dei quali nella tav. P6 sono rappresentati terrazzi fluviali non interessati da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio. Anche in questo caso la tav. P7 è stata integrata rappresentando, con apposito segno grafico, il limite tra pianura e collina-montagna, a monte del quale sono cartografati i depositi alluvionali esterni alle Fasce A-B.

Infine, per ciò che riguarda il *RSP*, oltre ad introdurre l'elaborato P7bis "Reticolo secondario di pianura - Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" di recepimento delle perimetrazioni del PGRA, poiché spetta alla Regione la regolamentazione di attività consentite, limiti e divieti ci si è limitati ad introdurre un nuovo art. (art. 68 bis) di rimando alle disposizioni regionali in essere (ovvero le misure di cui alla D.G.R. n. 1300/2016) e alle successive disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico ed edilizio.

Sia gli elaborati cartografici prodotti e/o modificati che le modifiche normative proposte

sono state sottoposte all'esame del Gruppo di lavoro tecnico provinciale previsto dall'art. 7 dell'Intesa, che si è riunito il 15/12/2015, 21/07/2016, 13/12/2016, 02/05/2017, 11/05/2018 ed ha espresso la propria condivisione nell'incontro conclusivo dell'11/06/2018.

Ai sensi dell'art. 8 dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del PTCP di Reggio Emilia relative all'attuazione del PAI del bacino del fiume Po, sottoscritta il 15/10/2010 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia (di seguito Intesa), gli elaborati sotto elencati, adottati con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 15/02/2018 e così come modificati e validati dal Gruppo di lavoro tecnico provinciale sopracitato:

- 1) tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire (L. 445/1908)" in scala 1:10.000;
- 2) tav. P7 "Reticolo naturale principale e secondario. Carta di delimitazione delle Fasce Fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:10.000;
- 3) tav. P7bis "Reticolo secondario di pianura. Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:25.000;
- 4) Norme di attuazione, artt. da 56 a 63 e da 64 a 74 e l'Allegato 8 - Elenco Abitati da consolidare o trasferire;

sostituiscono e integrano rispettivamente gli elaborati P6 e P7 e gli articoli e l'Allegato 8 NA corrispondenti, richiamati negli artt. 2, 3 e 4 dell'Intesa.
